

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 900-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica,  
nella seduta del 13 novembre 1973*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,  
nella seduta del 22 maggio 1974 (V. Stampato n. 2509)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TANASSI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 1974*

---

**Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali  
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 all'11.

## Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 66 e 67.  
È altresì abrogato l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479.

## Art. 3.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

« Art. 69-bis. — Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.

I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.

L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore ».

## Art. 4.

Sono abrogati, con effetto dall'inizio del settimo mese successivo alla data di entrata

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ot-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in vigore della presente legge, l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

## Art. 5.

Dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

« Art. 116-*bis*. — Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti ».

## Art. 6.

Il quadro XIX — Ruolo del servizio di amministrazione — della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge.

## Art. 7.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

Le disposizioni dei predetti articoli continuano, tuttavia, ad applicarsi per l'attribuzione del primo vantaggio di carriera o del vantaggio immediatamente successivo a quello già acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge agli ufficiali che portano a compimento i periodi di volo prescritti entro i seguenti termini dalla suddetta data: un anno, per il vantaggio di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) del quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni; tre anni, per il vantaggio di cui alla lettera *c*) dello stesso quadro.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

a) Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

b) Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

c) Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

d) Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

e) Quadro XIV — Ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole « superare il corso superiore automobilistico »;

f) Quadro XV — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « superare il corso di sanità »;

g) Quadro XVI — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti): sono soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;

h) Quadro XVII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di commissariato »;

i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di sussistenza »;

l) Quadro XX — Ruolo del servizio veterinario: sono soppresse le parole « superare il corso superiore di veterinaria ».

In calce alla tabella n. 1 è soppressa la nota (*h*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni:

in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole « 12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole « 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente ».

Art. 9.

Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo naviganti normale — della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: « 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente ».

Art. 10.

Nei quadri III — Ruolo servizi — e VIII — Ruolo assistenti tecnici — della tabella n. 3 annessa alla legge, le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computando-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

si in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione »;

« 3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione ».

Art. 11.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Quadro II — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:*

nella colonna 1 sono soppresse le parole: « Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale e aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3) »;

nella colonna 2, ed in corrispondenza della suddetta modificazione, sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado »;

nella colonna 1 è soppressa, con la decorrenza indicata all'articolo 4 della presente legge, la seguente dicitura: « Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) »;

nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza della suddetta modificazione e con la stessa decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'organico del grado » e « 1/9 dell'organico del grado ».

b) È soppresso il quadro III — Ruolo del servizio automobilistico.

c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici) è sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente legge; il quadro V (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali chimici farmacisti) è soppresso.

d) Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari), VII (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza), VIII (Ruolo del servizio di amministrazione) e IX (Ruolo del servizio veterinario).

e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce alla tabella n. 4 sono soppresse.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12.

Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito che abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento è pari a 1/100 dell'organico del grado.

L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Identico.*

*Identico.*

L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

già di lui più anziano che abbia conseguito titolo accademico valido per la libera docenza stessa.

Art. 13.

Il quinto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

Art. 14.

Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato A alla pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

già di lui più anziano, che abbia le condizioni previste dalle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per conseguire la libera docenza.

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente articolo 11, che siano già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 15.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sente legge viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 15.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico — ruolo ingegneri, da ammettere a valutazione, non si applica il disposto di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52.

Art. 16.

Per il Corpo delle Capitanerie di porto, qualora nell'anno 1973, nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutarsi per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1974, non si raggiungesse il numero previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, le aliquote stesse dovranno essere completate con quegli ufficiali che hanno maturato il requisito del comando secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

*Identico.*

**Soppresso.**

ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

## XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

| GRADO                        | Forme di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento   | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)        |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Tenente generale . . . . .   | —                                       | —   | 1                  | —                                     | —  |
| Maggiore generale . . . . .  | scelta                                  | —   | 2                  | 1 ogni 4 anni (n)                     | tutti  |
| Colonnello . . . . .         | scelta                                  | 2 anni di Direttore di amministrazione o incarico equipollente  | 16                 | 1 ogni 2 anni (n)                     | 1/4 dei colonnelli non ancora valutati   |
| Tenente colonnello . . . . . | scelta                                  | 4 anni di relatore o di vice relatore o di capo sezione di una Direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore | 160                | 4                                     | 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
| Maggiore . . . . .           | anzianità                               | —   | 100                | —                                     | —  |
| Capitano . . . . .           | scelta                                  | 2 anni di Direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente   | 266                | 20                                    | 1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo         |
| Tenente . . . . .            | anzianità                               | 2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente                           | 238                |                                       |  |
| Sottotenente . . . . .       | anzianità                               | —   |                    |                                       |  |

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(n) Salvo il disposto dell'articolo 31.

ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

*Identico.*

ALLEGATO B.

TABELLA N. 4.

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO  
(Ufficiali medici)

| TITOLO PER CONSEGUIRE<br>IL<br>VANTAGGIO DI CARRIERA   | ALIQUOTE DI ORGANICI<br>PER I GRADI DI   |  |
|--|--|--|
|  | Capitano   | Maggiore   |
| « Specializzazione » conseguita presso una Università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare, riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica | 1/50 dell'organico dei gradi di capitano e tenente per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione | 1/30 dell'organico del grado per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione |

ALLEGATO *B.*

TABELLA N. 4.

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO  
(Ufficiali medici)

*Identico.*